

Milano



Atti del Comune

Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente

Protocollo

Milano, 27 gennaio 2011

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI MILANO – INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 2/2011 DEL 24 GENNAIO 2011 .

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 2/2011 del 24 gennaio 2011 con cui si dispone l'entrata in vigore di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico al verificarsi della condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 rilevati, da ARPA Lombardia, rispettivamente, per la durata di 12 e 18 giorni consecutivi;

Ritenuto opportuno e ragionevole circoscrivere i divieti di cui ai punti b) ed e) della citata Ordinanza n° 2/2011 ad una fascia oraria idonea sia al contenimento dell'inquinamento atmosferico che al soddisfacimento di ragionevoli esigenze minime di circolazione della cittadinanza e degli operatori commerciali;

Ritenuto che come emerge dai dati rilevati la fascia oraria caratterizzata da maggior traffico veicolare corrisponde al periodo centrale della giornata, mentre le fasce mattutine e serali registrano una sensibile riduzione della pressione veicolare;

Ritenuto opportuno modificare ed integrare le disposizioni di cui al punto a) della suddetta Ordinanza n° 2/2011 e del relativo allegato n° 1, in modo da rendere coerenti le misure previste con quanto già disposto in materia dalla vigente normativa regionale;

Vista la Relazione Tecnica del Settore Pianificazione Mobilità Trasporti Ambiente depositata agli atti;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.gs. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.;

Visto il D.M. 21.4.1999 n° 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n° 60;



Visto il Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n° 152;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

- **che all' Ordinanza Sindacale n° 2/2011 del 24 gennaio 2011 siano apportate le seguenti modifiche:**

1. alla lettera b) dopo le parole "*il blocco totale del traffico veicolare,*", le parole "*dalle ore 0.00 alle ore 24.00,*" sono sostituite con le parole "**dalle ore 08.00 alle ore 18.00,**"
2. alla lettera e) dopo le parole "*quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza*" le parole "*da lunedì a domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00,*" sono sostituite con le parole "*da lunedì a sabato non festivi, dalle ore 07.30 alle ore 19.30,*";

- **che all' Ordinanza Sindacale n° 2/2011 del 24 gennaio 2011 siano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni, in modo da rendere coerenti le misure previste con quanto già disposto in materia dalla vigente normativa regionale e con le esigenze di specifiche funzioni:**

3. alla lettera a) dopo le parole "*- autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2*" sono eliminate le parole "*(diversi dagli autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico)*";
4. all'allegato 1, dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
 - "q) veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione nei registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del codice della strada e limitatamente alla partecipazione a manifestazioni;
 - r) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del codice della strada;



s) veicoli appartenenti alla categoria M3, in classe EURO 2 diesel, utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) e ammessi al contributo per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato, cui è consentita la circolazione sino al 28 febbraio 2011 dietro esibizione di copia del contratto di fornitura del dispositivo antiparticolato sottoscritto entro il 15 novembre 2010 (D.G.R. 9/732 del 03.11.2010);

t) veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione";

5. all'allegato 3, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

"k) i veicoli adibiti al trasporto di merce alimentare deperibile alimentati a gasolio Euro 4/Euro IV;";

6. dopo il capoverso "*Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.*" è inserito il seguente capoverso:

"Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento e negli allegati nn° 1, 2 e 3, quali parte integrante dello stesso, possono essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata evidenza dal Comandante della Polizia Locale, sentito il Direttore Generale".

AVVISA CHE

Il presente provvedimento, ad integrazione della succitata Ordinanza n° 2/2011, diverrà immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio, e di esso verrà data ampia comunicazione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, pannelli a messaggio variabile, ecc...

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL SINDACO


Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente
Dott. Adriano Musitelli
